

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE n. 135

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Banca d'Italia per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori cessati dal servizio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 16 settembre 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del CdA n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Preso atto che la Banca d'Italia, nell'ambito del processo di riassetto organizzativo della propria rete periferica, ha deliberato in data 31 gennaio 2025 la chiusura delle filiali di Brescia e Livorno e la rimodulazione delle filiali di Verona, Forlì, Salerno e Catania;

Preso atto che con gli accordi siglati tra la Banca d'Italia e la componente sindacale in data 16 ottobre 2025 sono state riconosciute misure di accompagnamento all'uscita destinate al personale che, trovandosi nelle

Il Segretario

Il Presidente

condizioni previste dai medesimi accordi, abbia presentato domanda di cessazione entro il 28 febbraio 2026;

Preso atto che negli accordi sopra menzionati è altresì previsto che la Banca d'Italia assuma l'onere del versamento all'Inps della contribuzione volontaria in favore dei dipendenti che aderiscono alle misure di accompagnamento all'uscita nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il raggiungimento del diritto a pensione;

Viste le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, alla legge 18 febbraio 1983, n. 47 e al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, di *"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, co. 39, della l. 8 agosto 1995, n. 335 in materia di ricongiunzione, riscatto e prosecuzione volontaria ai fini pensionistici"*;

Viste la determinazione presidenziale n. 86 del 23 giugno 2016 e le determinazioni dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 4 aprile 2019 e n. 25 del 19 febbraio 2020, con cui sono state adottate le convenzioni tra Inps e Banca d'Italia per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori cessati dal servizio;

Preso atto che la Banca d'Italia con nota n. 616645 del 20 marzo 2026 ha richiesto all'Istituto la disponibilità a stipulare una convenzione per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori cessati a seguito degli accordi sopra menzionati, precisando che l'inserimento nel beneficio riguarda 54 unità di personale;

Preso atto che la Banca d'Italia effettuerà il versamento dei contributi volontari, determinati dall'Inps, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a vantaggio dei dipendenti che hanno aderito alle misure di accompagnamento all'uscita previste dagli accordi sopra indicati;

Preso atto che il versamento dei contributi volontari sarà effettuato dalla Banca d'Italia per conto degli aventi diritto, con pagamento cumulativo mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell'Istituto intestata alla Direzione Provinciale dell'Aquila (IBAN IT74Z0100004306CS0000004155) sulla scorta delle indicazioni riportate nell'allegato tecnico alla Convenzione;

Preso atto che la Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della Banca aderenti alle misure di accompagnamento all'uscita previste dagli accordi siglati con la controparte sindacale;

Preso atto che la Convenzione può essere modificata, integrata e/o aggiornata con appositi atti aggiuntivi, da adottare con le medesime forme previste per la medesima, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative in materia;

Preso atto che la Convenzione non comporta oneri per l'Istituto;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche"*;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l'allegata Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Banca d'Italia per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori cessati dal servizio, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Segretario

Gaetano Corsini

Il Presidente

Gabriele Fava

CONVENZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO

tra

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS o, congiuntamente a Banca d'Italia, le Parti) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 - codice fiscale 80078750587 - legalmente rappresentato da,

E

la BANCA D'ITALIA (nel seguito denominata Banca o, congiuntamente all'INPS, le Parti), con sede in Roma, via Nazionale n. 91 - codice fiscale 00950501007 - rappresentata da,

Premesso che

1. La Banca d'Italia ha previsto:

a) con riferimento al "Progetto di sviluppo delle funzioni e di adeguamento degli assetti della rete territoriale", approvato dal Consiglio Superiore nella riunione del 31 gennaio 2025 n.1486, la chiusura delle Filiali di Brescia e Livorno e la rimodulazione delle Filiali di Verona, Forlì, Salerno e Catania;

b) con gli accordi sindacali del 16 ottobre 2025, il riconoscimento di "misure di accompagnamento all'uscita" per il personale che abbia presentato domanda di cessazione entro il 28 febbraio 2026, a condizione che, nel caso del personale addetto alle Filiali di Brescia e Livorno, maturi il diritto a pensione entro 7 anni e 6 mesi dalla data della chiusura (entro il 31 dicembre 2033) e, nel caso del personale addetto alle Filiali di Verona, Forlì, Salerno e Catania, a condizione che maturi il diritto a pensione entro 5 anni dalla data di rimodulazione (entro il 30 giugno 2031);

2. Nei suddetti accordi è stabilito che la Banca si assume l'onere del versamento all'INPS della contribuzione volontaria in favore dei dipendenti che aderiscono alle misure di accompagnamento all'uscita nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il raggiungimento del diritto a pensione;

3. La Banca d'Italia, a seguito degli accordi sopra menzionati, con nota PEC prot. n. 0616645 del 20/03/2026 ha richiesto all'INPS la stipula di una convenzione per disciplinare le modalità per il versamento cumulativo della contribuzione volontaria a favore dei 54 lavoratori che hanno aderito alle misure di accompagnamento previste dagli accordi sopra menzionati;

VISTI

- le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria definite dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, dalla legge 18 febbraio 1983, n. 47 e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, di "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito "Regolamento UE");
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente a oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*";

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Finalità

1. La presente Convenzione viene stipulata al fine di provvedere al versamento dei contributi volontari nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno aderito alle misure di sostegno al reddito previste negli accordi sindacali citati nelle premesse.

Art. 2

Adempimenti della Banca

1. La Banca d'Italia si impegna, mediante la presente Convenzione, a effettuare il versamento dei contributi volontari nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a vantaggio dei dipendenti che hanno aderito alle misure previste negli accordi sindacali sopra citati.

Art. 3

Modalità di acquisizione e presentazione delle domande di prosecuzione volontaria

1. Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione sono accentrati presso la Direzione provinciale INPS dell'Aquila.

2. La Banca d'Italia, dopo l'acquisizione di una specifica delega da parte degli interessati, presenta all'INPS l'elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale) interessati all'intervento oggetto della presente Convenzione, secondo l'allegato tecnico, trasmettendolo via PEC alla Direzione Provinciale dell'Aquila.

3. La Sede INPS trasmette tempestivamente detto elenco alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS per il monitoraggio e la gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione.

4. Successivamente all'invio dell'elenco, i lavoratori ivi indicati, presenteranno le domande di autorizzazione ai versamenti volontari con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n. 111 del 30 agosto 2011.

5. Per ulteriori invii successivi al primo, qualora si renda necessario aggiungere altri lavoratori ovvero apportare modifiche ai dati inizialmente comunicati, sarà onere di Banca d'Italia presentare l'elenco aggiornato tramite PEC alla Direzione Provinciale dell'Aquila che provvederà al tempestivo invio alla Direzione Centrale Entrate per gli ulteriori adempimenti.

6. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dell'Istituto, attraverso il servizio dedicato accessibile direttamente dal cittadino mediante SPID (almeno di Livello 2), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Identità Elettronica (CIE).

7. In alternativa, la domanda può essere presentata tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi

telematici offerti dagli stessi.

8. Le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria devono essere presentate entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4

Autorizzazione alla contribuzione volontaria

1. L'autorizzazione alla contribuzione volontaria verrà concessa agli assicurati previa verifica del possesso dei requisiti indicati dalle norme citate in premessa.

2. L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione volontaria nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti notificando il provvedimento al lavoratore e alla Banca d'Italia, il quale avrà decorrenza dal sabato successivo alla data di presentazione della domanda con facoltà di versare la contribuzione volontaria per i sei mesi antecedenti la stessa (art. 6, co.1, D. Lgs. n. 184/1997).

3. Qualora l'istanza venga presentata oltre il termine di cui all'art. 3, l'autorizzazione avrà decorrenza dal sabato successivo alla data di presentazione della domanda con facoltà di versare la contribuzione volontaria per i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

Art. 5

Importo dei contributi

1. L'importo dei contributi volontari che dovranno essere versati al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti sarà determinato dall'INPS, ai sensi della normativa vigente, sulla base dei dati retributivi e contributivi trasmessi dalla Banca con denunce mensili.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dei contributi volontari sarà effettuato dalla Banca d'Italia per conto degli aventi diritto con pagamento cumulativo mediante accredito diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell'INPS intestata alla Direzione Provinciale dell'Aquila (IBAN IT74Z0100004306CS0000004155), seguendo le indicazioni dell'allegato tecnico alla presente Convenzione - regole per la composizione della causale di versamento - che ne costituisce parte integrante, in modo tale che i dati ivi indicati risultino tutti sulla quietanza di

entrata che la Tesoreria dell'Aquila rilascerà alla Sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata.

2. I dati necessari per il versamento saranno forniti alla Banca d'Italia secondo il tracciato presente nell'allegato tecnico (cumulativi – tracciato base file per il pagamento) con le modalità indicate nell'art. 8, ultimo comma, della presente Convenzione.

Art. 7

Termini per il versamento

1. La contribuzione volontaria deve essere versata da Banca d'Italia con la medesima periodicità e gli stessi termini stabiliti per la generalità dei prosecutori volontari dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 184/1997.

Detti versamenti dovranno perciò avvenire, a pena di decadenza:

- entro e non oltre la fine del trimestre successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione, per la contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti;
- entro la fine del trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, per ciascun ulteriore versamento.

2. I versamenti eseguiti in ritardo saranno rimborsati alla Banca d'Italia senza maggiorazioni di interessi.

3. Ai prosecutori volontari di cui alla presente Convenzione non sarà consentito di stampare l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle somme versate per loro conto dalla Banca a titolo di contribuzione volontaria.

Art. 8

Responsabilità delle Parti

1. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte della Banca.

2. La Banca esonera espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a risarcire l'Istituto per eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile all'inadempimento degli obblighi assunti dalla Banca.

3. La Banca, inoltre, informerà l'INPS del verificarsi di eventuali situazioni segnalate dall'interessato che determinino il venir meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei contributi volontari da parte della stessa.

4. Le comunicazioni tra Banca d'Italia e INPS avvengono a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 9

Misure di sicurezza

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

2. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Art. 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della convenzione saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

3. In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al

trattamento dei dati (artt. 29 e 4 n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice). A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

4. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

5. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati, cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente convenzione, e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

6. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato, in osservanza di quanto disposto dall'articolo dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Art. 11

Entrata in vigore, durata ed effetti

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della Banca aderenti alle misure previste dagli accordi siglati con la controparte sindacale citati in premessa.

2. La presente Convenzione può essere modificata, integrata e/o aggiornata con appositi atti aggiuntivi, da adottare con le medesime forme previste per la medesima, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative in materia.

INPS

BANCA D'ITALIA

Versamenti volontari cumulativi in Banca d'Italia - Allegato tecnico

TRACCIATO LISTA ANAGRAFICHE

DATO	LNG	TIPO	POS
CODICE ENTE (*)	4	N	
COGNOME	20	A	
NOME	20	A	
DATA NASCITA	8	GGMMAAAA	
CODICE FISCALE	16	AN	
SEDE DI COMPETENZA	30	A	
CODICE SEDE (*)	4	N	
INDIRIZZO RESIDENZA	45	AN	
CAP RESIDENZA	5	N	
COMUNE RESIDENZA	25	A	
PROVINCIA RESIDENZA	2	A	
INIZIO PERIODO INTEGRAZIONE	8	GGMMAAAA	
FINE PERIODO INTEGRAZIONE	8	GGMMAAAA	

NOTE

(*) campo preimpostato da non modificare (**0082**).

REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO

I dati riportati nella causale del bonifico devono essere forniti rispettando il seguente formalismo:

VVCUMULATIVI;<CODICE VERSANTE>;<DATA
VERSAMENTO>;<CODICE
FISCALE/PARTITA IVA>;<RAGIONE SOCIALE>

dove:

1. VVCUMULATIVI è un testo fisso
2. <CODICE VERSANTE> è il codice del versante notificato in convenzione (0082)
3. <DATA VERSAMENTO> è la data, nel formato GG/MM/AAAA, in cui viene effettuato il versamento
4. <CODICE FISCALE/PARTITA IVA> è il codice fiscale o la partita IVA del versante
5. <RAGIONE SOCIALE> è la ragione sociale del versante

È importante che i dati siano presenti nell'ordine indicato e che siano separati tra loro per mezzo del carattere punto e virgola (";").

Seque l'esempio di una possibile causale corretta:

VVCUMULATIVI;0082;16/09/2015;00000000000;BANCAITALIA

**CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI TESTA COD. 0250**

DATO	LNG	TIPO	POS
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
DATA INVIO DA INPS (*)	8	N	10
DATA BONIFICO (2)	8	N	18
CODICE FISCALE ENTE	16	AN	26
CODICE SAP (*)	4	N	42
DATA VERSAMENTO (3)	8	N	46
IMPORTO VERSATO	13	N	54
N. QUIETANZA MOD. 80T TESOR.PROV (4)	12	N	67
CAUSALE DEL VERSAMENTO (VV CUMULATIVI)	22	A	79
DESCRIZIONE ENTE	24	A	101
DESCRIZIONE SEDE	24	A	125
VUOTO	98		149
TIPO RECORD (VALORE "0250") (*)	4	N	247

NOTE (*) = campo preimpostato da non modificare
(0082)

- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = data accettazione.
- (3) = data regolamentazione interbancaria
- (4) = CRO

**CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI DETTAGLIO COD. 0650**

DATO	LNG	TIPO	POS
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1) 1= correnti 2= arretrati	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
CODICE PROSECUTORE (*)	10	N	10
TRIMESTRE INIZIALE "TT" - (*)	2	N	20
ANNO TRIMESTRE INIZIALE "AAAA" (*)	4	N	22
TRIMESTRE FINALE "TT" - (*)	2	N	26
ANNO TRIMESTRE FINALE "AAAA" (*)	4	N	28
IMPORTO DA PAGARE	11	N	32
DATA SCADENZA VERSAMENTO "GGMMAAAA" - (*)	8	N	43
DATA INIZIO VERSAMENTO - "GGMMAAAA"	8	N	51
DATA FINE VERSAMENTO - "GGMMAAAA"	8	N	59
CODELINE (*)	18	N	67
NUMERO SETTIMANE DIRITTO (*)	4	N	85
NUMERO SETTIMANE MISURA (*)	4	N	89
CODICE SAP DI COMPETENZA - sede di competenza del prosecutore - (*)	4	N	93
CODICE FISCALE -	16	AN	97
CIN (*)	2	AN	113
COGNOME E NOME -	25	A	115
INDIRIZZO -	20	AN	140
CAP -	5	N	160
RESIDENZA -	24	AN	165
PROVINCIA	2	AN	189
VUOTO	56	AN	191
TIPO RECORD (VALORE "0650") - (*)	4	N	247

(*) = campo preimpostato da non modificare (0082)

**CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI CODA COD. 300**

DATO	LNG	TIPO	POS
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
DATA INVIO DA INPS (*)	8	N	10
DATA RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ENTE	8	N	18
NUMERO RICORRENZE FILE DI DETTAGLIO	4	N	26
IMPORTO DA VERSARE (2)	13	N	30
VUOTO	204		43
TIPO RECORD (VALORE "0300") (*)	4	N	247

NOTE (*) = campo preimpostato da non modificare (0082)

- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = importo totale da versare inviato dall' INPS